



**COMUNE DI TRENTA**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

<b>N. 11</b> <b>DEL 29/11/2013</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.</b>
---------------------------------------	--

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **19:55** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione d'urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>Ippolito MORRONE</b>	<b>X</b>	
<b>Wladimiro PARISE</b>	<b>X</b>	
<b>Giuseppe PULICE</b>	<b>X</b>	
<b>Giovanna PRATO</b>	<b>X</b>	
<b>Paolo LUCANTO</b>	<b>X</b>	
<b>Massimo GUAGLIARDI</b>	<b>X</b>	
<b>Flavio LONGO</b>		<b>X</b>
<b>TOTALE</b>	<b>N. 06</b>	<b>N. 01</b>

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza **l'Ing. Ippolito Morrone** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Maurizio Ceccherini**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente illustra l'argomento;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** l'illustrazione del Sindaco;

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

**RILEVATO** che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

**RIMARCATO** che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

**PRESO ATTO** altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

**OSSERVATO** tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 06/11/2013, con la quale è stata proposta a questo Consiglio l'approvazione, per l'anno 2013, della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale nella misura di € 200,00;

**RITENUTO**, pertanto, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

**CONSIDERATE** le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un'aliquota ridotta fino allo 0,4%;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

**RILEVATO** che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:

*"i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati"*;

**VISTO** l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

**PRESO ATTO** che ad opera delle modifiche intervenute con l'articolo 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 è soppressa la quota riservata allo Stato;

**RILEVATO** che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per cento;

**ATTESTO** che è consentito ai Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota standard per gli immobili del gruppo catastale "D";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 06/11/2013 avente per oggetto: *"Imposta Municipale propria anno 2013. Proposta aliquote"*;

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**VISTO** che l'art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/09/2012 che all'art. 10, c. 5, ha previsto l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari di cui ai due precedenti periodi;

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28/10/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è stato differito al 30/11/2013;

**CONSIDERATO** che, a causa della continua riduzione dei trasferimenti statali intervenuta nel tempo, si rende necessaria l'approvazione di una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore Amministrativo/contabile;

**CON** il seguente esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti:	<b>N. 6</b>
Consiglieri votanti:	<b>N. 6</b>
Consiglieri astenuti:	<b>N. =</b>
Consiglieri contrari :	<b>N. =</b>
Voti favorevoli:	<b>N. 6</b>

## **DELIBERA**

- 1)** Di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA (per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie sotto elencate): **1,06%**

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: **0,40%**

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. N. 557/1993: **0,20%**

- 2)** Di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura di **€ 200,00**;
- 3)** Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4)** Di disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre 2013 con l'indicazione della data di pubblicazione.
- 5)** Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.